

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.5.2021 La Nuova Procedura Civile, 2, 2021



### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Medesima persona parte processuale in proprio e in qualità di erede: conseguenze sull'integrazione del contraddittorio

Va enunciato il seguente principio: qualora una medesima persona fisica cumuli in sè la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale (diversa essendo la situazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito alla interruzione ai sensi dell'art. 299 c.p.c. e art. 300 c.p.c., comma 2, comporta la necessità della citazione in riassunzione - o della prosecuzione del processo - degli eredi in tale qualità, seppur già costituiti nel processo in nome proprio).

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.2.2021, n. 5444 ... omissis...

dddddd eredi di Ddddd hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 17 ottobre 2018, n. 941/2018, resa dalla Corte d'appello di Messina.

Gli intimati AdddddR. e S.V. non hanno svolto attività difensive.

La Corte di Messina, pronunciando sull'appello formulato da A.T., ha annullato la sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 22 ottobre 2015 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, rispetto alla domanda di usucapione, "eredi di CdddN.", disponendo il rinvio della causa al giudice di primo grado. La sentenza impugnata dà atto che tanto C.C. che A.N., comproprietarie dei beni oggetto della pretesa usucapione, siano morte, osservando tuttavia come l'attrice ddd non avesse "provveduto alla citazione dei rispettivi eredi, nè, tantomeno, ove detta qualità fosse stata assunta da una delle parti costituite, ha provveduto alla evocazione delle medesime, oltre che in proprio, anche in tale veste".

L'unico motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., deducendo come gli eredi di dddossero ddd., già parti del procedimento in quanto originariamente citati dall'attrice, e come le quote di comproprietà rientranti nell'eredità di ddd. fossero confluite, in forza di acquisti causa mortis o inter vivos, nel patrimonio della medesima attrice dddd

Su proposta del relatore, che riteneva che il primo motivo del ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorso è fondato.

La sentenza della Corte d'appello di Messina ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari "eredi di ddddd.", senza perciò individuare nominativamente le persone che debbano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, e senza averne accertato l'esistenza, nonchè verificato i presupposti di fatto che imponessero l'integrazione.

Risulta poi errato in diritto l'argomento, che la Corte di Messina spende in motivazione, secondo cui, ove pure la qualità di erede di dddN. spettasse ad una delle parti già citate nel giudizio in esame, occorreva comunque provvedere "alla evocazione delle medesime, oltre che in proprio, anche in tale veste". Tale affermazione è contraria ai principi ricavabili da un costante orientamento di questa Corte (arg. da Cass. Sez. 1, 23/05/2008, n. 13411; Cass. Sez. 6 - 3, 07/05/2012, n. 6844; Cass. Sez. 2, 23/08/2019, n. 21657; Cass. Sez. 1, 18/02/2000, n. 1804). Va dunque enunciato il seguente principio:

Qualora una medesima persona fisica cumuli in sè la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale (diversa essendo la situazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito alla interruzione ai sensi dell'art. 299 c.p.c. e art. 300 c.p.c., comma 2, comporta la necessità

della citazione in riassunzione - o della prosecuzione del processo - degli eredi in tale qualità, seppur già costituiti nel processo in nome proprio).

Vanno perciò escluse la rimessione al tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e la declaratoria di nullità della sentenza, come disposte dalla Corte d'appello di Messina, posto che l'integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall'origine.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che deciderà uniformandosi all'enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. POM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

#### Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

### **Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



